

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Fiumalbo (Modena) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del Comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5544)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale sito nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo.**

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio dell'Alta Valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale ricadente nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo (Modena) riveste notevole interesse perché l'area presenta, nella sua parte occidentale, un rilevante interesse geomorfologico dovuto alla presenza di numerosi circhi glaciali del quaternario che mostrano evidenti morfologie derivate dall'azione erosiva e modellatrice dei ghiacci. Tali circhi sono spesso interrotti da ripiani che ospitano conche lacustri di notevole importanza: in particolare il lago Santo modenese, il più grande lago glaciale assieme al lago Santo parmense, il lago Baccio, e il lago Turchino situati in tre grandi recinti alla testata della valle delle Tagliole. In questa zona si alternano alle faggete ampie praterie alpine punteggiate da grossi massi di crollo, e zone umide caratterizzate dall'inconfondibile suolo acido coperto da equiseti e muschio. A breve distanza dal lago Turchino alimentato da una sorgente sotterranea sono visibili imponenti rocce montonate che recano evidenti striature glaciali ed un suggestivo masso erratico che si innalza

isolato e dà immediatezza ad eventi climatici vecchi di migliaia di anni. Numerosi sentieri, percorribili soltanto a piedi nella buona stagione, offrono la possibilità di potere ammirare tutta la bellezza del luogo, ad esempio quello che dal lago Santo raggiunge la foce a Giovo snodandosi tra faggete punteggiate da numerosi sorbi e radure in forte pendenza, dominate dalla spettacolare parete settentrionale del monte Passetto le cui potenti bancate di arenaria sono delimitate alla base da un cono detritico.

Il versante orientale dell'area, posto in comune di Fiumalbo, presenta oltre a quello naturalistico, un notevole interesse storico, dovuto al fatto di essere attraversato, in direzione nord-sud, dall'antica strada del Duca, la cui pavimentazione è ancora costituita per buona parte dal selciato originale, come pure originali sono i suoi ponti in sasso che scavalcano piccoli torrenti affluenti di destra del torrente delle Tagliole.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista è così delimitata:

*a sud:* dal confine di regione compreso tra il sentiero in prossimità della sorgente del Fontanone e la località Femminamorta m 1881 s.l.m.;

*a est:* dal confine di regione compreso tra le località Femminamorta e C. Coppi; dal corso del rio delle Pozze tra la località C. Coppi ed il sentiero che raggiunge Lagadello di sopra, quindi dal tracciato di quest'ultimo fino a Lagadello di sotto;

*a nord:* dal sentiero che da Lagadello di sotto raggiunge la località Lagacciolo fino al fosso del Fontanone, quindi dal corso di quest'ultimo fino alla sua confluenza nel torrente delle Tagliole;

*a ovest:* dal corso del torrente delle Tagliole compreso tra le confluenze del fosso del Fontanone e del fosso che scende dalla Costa del Paradiso quindi dal corso di questo ultimo fino al sentiero che da la Morandini raggiunge il passo Boccata, dal tracciato di detto sentiero fino al passo Boccata, quindi dal sentiero che dal passo Boccata raggiunge il confine di regione nei pressi della sorgente del Fontanone.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: il provvedimento di tutela si rende necessario sia per eliminare i fattori di degrado ambientale dovuti ad attività turistiche non regolamentate presenti nella parte occidentale dell'area, in particolare nella zona del lago Santo, sia per evitare l'apertura delle piste da sci e degli impianti di risalita previsti in una vasta area che va dal passo di Annibale alla strada del Duca nel versante orientale dell'area;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'alta valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale che comporte-

rebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'alta valle delle Tagliole, dei laghi Santo, Baccio, Turchino e Torbido, della strada del Duca e del passo di Annibale ricadente nei comuni di Pievepelago e Fiumalbo (Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a sud: dal confine di regione compreso tra il sentiero in prossimità della sorgente del Fontanone e la località Femminamorta m 1881 s.l.m.;

a est: dal confine di regione compreso tra le località Femminamorta e C. Coppi; dal corso del rio delle Pozze tra la località C. Coppi ed il sentiero che raggiunge Lagadello di sopra, quindi dal tracciato di quest'ultimo fino a Lagadello di sotto;

a nord: dal sentiero che da Lagadello di sotto raggiunge la località Lagacciolo fino al fosso del Fontanone, quindi dal corso di quest'ultimo fino alla sua confluenza nel torrente delle Tagliole;

a ovest: dal corso del torrente delle Tagliole compreso tra le confluenze del fosso del Fontanone e del fosso che scende dalla costa del Paradiso, quindi dal corso di questo ultimo fino al sentiero che da la Morandini raggiunge il passo Boccata, dal tracciato di detto sentiero fino al passo Boccata, quindi dal sentiero che dal passo Boccata raggiunge il confine di regione nei pressi della sorgente del Fontanone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta*

*Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5545)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Casoni, Ca' de' Quattro, Fabbrica e Ca' de' Guerri sito nel comune di Pievepelago.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

il territorio di Casoni, Ca' de' Quattro, Fabbrica, Ca' de' Guerri ricadente nel comune di Pievepelago (provincia di Modena), ha notevole interesse perché l'area presenta la tipica orografia di alta montagna con foreste di faggio che a partire dalle quote più alte si diradano intorno ai 1400 m s.l.m. per lasciare posto ai prati pascolo che dai 1200 m s.l.m. disegnano fazzeletti bislunghi sui declivi meno scoscesi.

Lungo il versante meridionale e a valle della statale dell'Abetone, si trovano, sparse tra i pendii, tipiche costruzioni rurali denominate « capanne celtiche ». La loro origine sembra risalire alle invasioni dei Celti che nel IV secolo a.C. invasero la penisola italiana.

La « capanna celtica » testimonia quindi la storia di popolazioni rurali che tramandarono fin dagli albori della civiltà modi di costruzione arcaici, ancor oggi praticati tra la popolazione montana di Sant'Andrea Pelago e Fiumalbo.

Alcuni di questi edifici conservano ancora intatta la caratteristica copertura di paglia di segala. E' da segnalare, per il rilevante contesto ambientale in cui è inserita, la capanna tra la località Roncacci e la via Vandelli, entro il recinto dell'oasi faunistica della forestale, oggi adibita al ricovero invernale dei mufloni. Poco sopra la località Roncacci si trova un altro complesso di capanne in buono stato di conservazione, destinato al ricovero estivo del bestiame da pascolo.

Ancora tra la Vandelli e i Roncacci è, in suggestiva posizione panoramica, il casolare di Casa Casella, notevole per la sua omogeneità di edifici costituiti da capanne perfettamente conservate e da altre costruzioni